

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Viale Mameli, 10 – GROSSETO

Schema di Contratto d'appalto – lavori di "Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena nel comune di Castell'Azzara (GR)".

Tender 3918 – Rdo 5992– CIG B5ADED9D96

Affidato a: xxxxxxxxxxxx (COD FISC e P.IVA: xxxxxxxxxxxx)

TRA

1) **ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;

E

2) l'Impresa **xxxxxxxxxxxxxxxx** (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in xxxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxxx, Comune di xxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,

Rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx (xx), il xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con Relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart n. 200030456, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora SpA ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa ai lavori di "Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena nel comune di Castell'Azzara (GR)" per un importo a base di gara di € 734.734,70 di cui € 709.040,10 per lavori soggetto a ribasso ed € 25.694,60 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre IVA per legge.

Con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire procedura negoziata, in ottemperanza all'art. 3 e 4 del Regolamento AdF per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187 con invito rivolto ad o.e. iscritti e qualificati su Sistema di Qualificazione di AdF approvato con determinazione N° 19412 del 29.06.2023.

Il criterio di selezione dell'offerta è stato quello del MINOR PREZZO.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato

II.12 del D.Lgs 36/2023

- **CATEGORIA PREVALENTE: OS22 classe II°** "IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE", importo € 382.147,37 pari al 52,01% dell'opera.

- **CATEGORIA SCORPORABILE: OG1 classe II°** "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI", importo € 352.587,33 pari al 47,99% dell'opera

Si è proceduto, ad indire la presente procedura negoziata in ottemperanza all'art.168 comma 6 D. Lgs.36/2023 invitando per la tipologia di oggetto dei lavori della presente procedura, le imprese iscritte e qualificate in categoria prevalente del presente appalto secondo il suddetto Regolamento: **ID CAT ADF 149 (OS22) - FIOR_LAV17 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE classe II°** avendo correttamente attestato il possesso dei relativi requisiti.

- in data xxxxx si è proceduto a indire gara di appalto **Tender 3918 – Rdo 5992** sulla piattaforma di e-procurement Jaggaer di Acquedotto del Fiora S.p.A.;

CODICE CPV: 45232421-9 Impianto di trattamento delle acque fognarie

CODICE ATECO: 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

Ai sensi dell'art 11 comma 1 e 2 del Dlgs 36/2023 e smi, il **CCNL** da applicare al presente contratto è "**EDILIZA**" **Codice F012.**

Ai sensi dell' allegato I.01 articolo 3 comma 3 si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1 i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

- la procedura di gara è stata espletata in data **XXXXXXXXXX** ed accertata la correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a proporre proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 a favore dell'Impresa **XXXXXXXXXXXX**, la quale ha presentato offerta, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso percentuale pari al **xx,xx%**.

Come specificato a pag 3 della lettera di invito il contratto derivante dalla presente procedura sarà stipulato a corpo ed il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato ai prezzi unitari dell'EPU posto base di gara.

- L'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. **XXXXXXXXXX** del **XXXXXXXXXXXX**

- con Determinazione Prot. n. **XXXXXXXXXX** del **XXXXXXXXXXXX** l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa **XXXXXXXXXXXX** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;

- dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi, la lettera di invito, il Capitolato Speciale d'appalto (o

in forma abbreviata CSA), e gli elaborati amministrativi e grafici e lo schema di contratto e tutta la documentazione di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto dei lavori da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto i **lavori di "Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena nel comune di Castell'Azzara (GR)"**

ART. 2 – CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

Lettera di invito;

Offerta economica;

Schema di Contratto;

EGA01 Planimetria generale, Corografia, Aerofotogrammetria, Sovrapposizione catastale e Regolamento Urbanistico

EGA02	Planimetria generale stato attuale e rilievo planoaltimetrico
EGV01	Planimetria vincoli
EGA03	Planimetria generale stato di progetto
EGA04	Sovrapposto - Stato attuale e di Progetto
EGA05	Sezioni trasversali e longitudinali area impianto
EGA06	Impianto di depurazione - Opere civili muro perimetrale
EGA07	Impianto di depurazione - Pianta
EGA08	Impianto di depurazione - Sezioni
EGA09	Impianto di depurazione - Sezioni di scavo e riporto
EGA10	Planimetria stato di progetto - Sistemazioni esterne
EGA11	Planimetria stato di progetto - Linea Liquami, fanghi, schiume ed aria
EGA12	Planimetria stato di progetto - Linea acqua ed acque meteoriche
EGA13	Opere civili - Canale di grigliatura e manufatto di sfioro
EGA14	Opere civili - Impianto di depurazione
EGA15	Opere civili - Locale soffianti
EGA16	Impianto di depurazione - Sezioni di posa e particolari costruttivi
EGA17	Profilo longitudinale fognatura di adduzione e planimetria di dettaglio
EGA18	Sezioni di posa e particolari costruttivi fognatura
EGA19	Documentazione fotografica
EGA20	Planimetria catastale, occupazione servitù e espropri
EGA21	Particolari scarico acque depurate nel Fosso di Fonte Mazzola
EGA22	Particolari scarico fosso di guardia nel Fosso di Fonte Mazzola
EGA23	Particolari attraversamento fosso di Fonte Mazzola
EGD01	Impianto di depurazione - Schema a blocchi
EGD02	Impianto di depurazione - P&I

EGD03 Impianto di depurazione - Profilo idraulico

EGE01 Planimetria opere elettriche

EGE02 Schemi quadri elettrici

EGS01 Opere strutturali - Grigliatura e manufatto di sfioro

EGS02 Opere strutturali - Pianta fondazioni impianto di depurazione

EGS03 Opere strutturali - Sezioni impianto di depurazione

EGS04 Opere strutturali - Locale elettrico e soffianti

EGS05 Opere strutturali - Particolari scalette, passerelle e parapetti in PRFV

EGS06 Opere strutturali - Muro di sostegno di valle

EGO01 Planimetria di cantiere

ELENCO ELABORATI TECNICI

ETA00 Elenco elaborati

ETA01 Relazione illustrativa

ETA02 Relazione ambientale

ETA03 Relazione gestione terre e rocce da scavo

ETA04 Valutazione previsionale impatto acustico

ETA05 Piano di manutenzione

ETD01 Relazione tecnica di processo

ETD02 Relazione idraulica e profilo idraulico

ETD03 Relazione idrologica-idraulica

ETG01 Relazione geologica-geotecnica

ETS01 Relazione strutturale

ETE01 Relazione tecnica generale impianti elettrici

ETE02 Relazione di calcolo impianti elettrici

ETE03 Relazione tecnica protezione contro i fulmini

EEA01 Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi

EEA02 Computo metrico estimativo

EEA03 Stima incidenza Manodopera

EEA04 Quadro economico

EEA05 Elenco forniture Acquedotto del Fiora

EEA06 Capitolato Speciale d'Appalto

EEP01 Piano particellare di esproprio

ETM01 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

ETO01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ETO02 Analisi dei rischi

ETO03 Fascicolo dell'opera

ETO04 Stima dei costi della sicurezza

ETO05 Cronoprogramma

ETV01 Relazione archeologica preliminare

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Come riportato all'art. 14 del CSA che si rimanda integralmente il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **240 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € xxxxxxxx di cui xxxxxxxxxxxxxx per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per legge.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario pari al **xx,xx%** dovrà essere applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari dell'epu posto base di gara.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

REVISIONE PREZZI LAVORI

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dalla D.lgs. 209/2024 le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; saranno valutate, decorso almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 16 "Disposizioni transitorie e finali" dell'allegato II.2 bis introdotto dal D.Lgs 209/2024, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 4 dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 nella versione previgente la modifica e pertanto il testo nella versione in pubblicata al 1 luglio 2023.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa come da ns prot n. xxxx del xxxxx ha presentato **Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx**, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € xxxxxxxxxx corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza n. xxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxxx., Agenzia di xxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di € 500.000,00 (R.C.T.-R.C.O.-R.C.I.) sezione B.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.). Tale polizza n. xxxxxxxxxx agli atti della Stazione appaltante per un importo di € xxxxxxxx.

ART. 6 - RISERVATEZZA

Le Parti convengono e si impegnano a non divulgare la presente scrittura e il suo contenuto in nessuna forma e in nessuna sede, fatte salva la necessità di produzione in giudizio o alle Autorità che ne chiedessero l'ostensione o la produzione. Ogni eventuale danno anche di immagine derivante dalla violazione del presente impegno dovrà essere risarcito dalla Parte

inadempiente. Le Parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui le stesse sono e/o verranno in possesso o di cui vengano a conoscenza, o comunque abbiano raccolto o trattato, nel corso della negoziazione al fine di addivenire al presente accordo transattivo; e, comunque, ove per normativa, natura o altra circostanza, siano da reputare coperti da riservatezza. I suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di completa esecuzione del presente accordo e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. Specificatamente, il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dell'Incarico e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle proprie prestazioni, intendendosi a tal fine per informazioni tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura ottenuti dalla Società. Il Fornitore si impegna - eccetto che per uso interno collegato alle attività oggetto dell'Incarico - a non copiare, riprodurre, pubblicare né distribuire, in tutto o in parte, documenti, o altro materiale in suo possesso, che contengano o si riferiscano alle Informazioni, senza il preventivo consenso scritto e si impegna, inoltre, una volta espletato l'Incarico, a riconsegnare ovvero a distruggere, a scelta di AdF, tale materiale.

La divulgazione di Informazioni effettuata dal Fornitore in osservanza di obblighi di legge o di norme professionali non costituisce violazione del presente articolo, a condizione che tale divulgazione sia limitata alle Informazioni rigorosamente necessarie ad adempiere a tali obblighi di legge. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di informare AdF in via preventiva, se consentito, o altrimenti non appena possibile.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

ART. 8 – OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

ART. 9 – PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste dal relativo CSA a cui si rimanda.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 10 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 11 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;

- | | |
|-----|--|
| 11) | mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; |
| 12) | violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; |
| 13) | violazione delle disposizioni in materia di subappalto; |
| 14) | omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; |
| 15) | violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; |
| 16) | inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; |
| 17) | reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; |
| 18) | violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; |
| 19) | accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; |
| 20) | violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione e comunque ogni grave violazione del codice etico e della politica anticorruzione. |

24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.

25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per i lavori in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART. 12 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) AdF potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori

o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ART. 125 DEL DLG. 36/2023

In virtù della circostanza che la stipula del presente contratto non implica alcuna obbligazione economica da parte della Committente nei confronti dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., potrà essere erogata nella misura del 20% sull'importo di contratto.

L'anticipazione, come sopra determinata, a richiesta dell'Appaltatore e previa presentazione di apposita fattura nei confronti della Committente, sarà

corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione, (da parte dell'Appaltatore), di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse BCE (se positivo), applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento previsto dei lavori.

**ART. 14 - COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001,
ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST**

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello")**, nonché il **Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF**, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico e della politica anticorruzione, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli

enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e della politica anticorruzione darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura

aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231,

anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.)
promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato <https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 15 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

5. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo

previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

6. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e del Codice Disciplinare adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

8. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura

aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

ART. 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 18 – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI
AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo

stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per L'Impresa xxxxxxxxxx Srl Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale* (xxxxxxxxxx)